

CASSA INTEGRAZIONE ULTERIORI SETTIMANE A PARTIRE DAL 01/04/2021 NO CONTRIBUTO ADDIZIONALE

Il DL "Sostegni" (art. 8) riconosce ai datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di presentare domanda di concessione del trattamento **CIGO** di cui agli artt. 19 e 20 del DL 18/2020 per una durata massima di **13 settimane** nel periodo **compreso tra il 1.4.2021 e il 30.6.2021**.

Per quanto riguarda invece i trattamenti di assegno ordinario e di **cassa integrazione salariale in deroga** previsti sempre dal decreto "Cura Italia" (artt. 19,21, 22 e 22-quater del DL 18/2020), il decreto in commento ne concede la fruizione per una durata massima di **28 settimane** nel periodo **compreso tra l'1.4.2021 e il 31.12.2021**.

Per tutti i trattamenti in questione **non è prevista l'applicazione di alcun contributo addizionale**, mentre i lavoratori interessati sono quelli in forza alla data di entrata in vigore del medesimo decreto Sostegni.

Infine, per quanto riguarda la CISOA ex art. 19 co. 3-bis del DL 18/2020, la norma in esame prevede che il trattamento venga concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'art. 8 della L. 457/72, per una durata massima di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra l'1.4.2021 e il 31.12.2021.